

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 31. Marzo 1863.
dal Ministro Dell' Interno*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Progetto di legge

che stabilisce alcuni casi di incompatibilità
parlamentare.

Presentato dal Ministro dell'Interno

nella Camera del 29 marzo 1868.

Signori, Nella Camera del 17

luglio 1867 fu approvata dalla

Camera una risoluzione, con la quale

s'invitava il Ministro a presentare

una proposta di legge, che provveg-

ga ai casi in cui può essere conflitto,

tra l'interesse personale e l'interesse

generale nelle funzioni dell'ufficio

del deputato.

Questa deliberazione che tanto

onora la Camera per l'omaggio da

lei reso ad un alto principio di pub-

blica moralità, fu preceduta da so-

leni e battimenti, ove gli oratori

marini nell'intenzione, discor-
rono tuttavia tra loro, circa i
mezzi da usare per ottenerla. Sorgono
infatti nella natura stessa del
soggetto due opposti pericoli:
quello cioè, di disposizioni eccessive
e puerile d'inconvenienti, se si
voglia forzatamente elevare
a sopprimere ogni collisione tra i
detti interessi; e il pericolo di pro-
cedimenti inefficaci, se si voglia
evitare il danno del primo sistema.
Naturalmente, secondo che si moti
il ^{cuore} ~~cuore~~ ^{cuore} ~~cuore~~ specialmente l'uno o
l'altro di due fini, sono diversi
i mezzi di attuazione che si pre-
sentano; e la difficoltà d'inten-
dersi nasce appunto in ragione
delle opposte tendenze. La formula

sancta dalla camera bassa, nella sua
generalità, affatto impregiudicata
questa questione, a risolvere la
quale, io reputo necessario l'analy-
zare, innanzi tutto, ciò che ne forma
il soggetto. —

Quali sono, in effetto, gli interessi
che possono dar luogo nel parla-
mento ad abusi, cui importa di
antivenire al possibile? Si possono
raccogliere nel seguente numero.

1.° Interesse del Membro del
Parlamento, che, in una impresa
non autorizzata per legge, sia presta-
tore d'azioni, od al quale azioni siano
state promesse.

2.° Interesse di chi faccia parte del
Parlamento, ed insieme, o come
impiegato, o come stipendiato,

o come costuttore, ed altrimenti,
abbia un utile personale nella
impresa indefinita.

3. Interesse di una società,
sovrana o no dello Stato, che
sia rappresentato, o promosso per
ufficio nella società stessa da chi
sia ad un tempo membro del
Parlamento.

4. Interesse personale di un
membro del Parlamento costituito
da diritti, ed obbligazioni con-
trattuali, unilaterali, o bilaterali
verso lo Stato.

5. Interesse qualsivoglia di un
membro del Parlamento, dal
quale possa nascere il fondato
sospetto, che egli voti in una certa
questione a danno dello Stato per

l'utile proprio; e per quale, le vicie pro-
che relazioni tra il Governo ed il
Membro Del Parlamento, non sieno
indipendenti neppure in tutti gli
altri affari.

NA

Ora, rispetto al 1° ed al 2° interesse,
la legge può impedire, che il membro
Del Parlamento abusi Della sua
qualità per procacciarsi in un
affare, in cui sia, o possa essere inter-
essato, de' lucri, o vantaggi de' pre-
judizio Dello Stato.

Riguardo al 3°; si può ovviare,
che il membro Del Parlamento abusi
parimenti Del suo ufficio, per pro-
cacciare ad una società, di cui faccia
in tutto od in parte gli affari, de'
lucri o vantaggi, nuocendo agli in-
teressi Dello Stato.

Infine, rispetto al 4.º ed al 5.º si può
impedire, che un membro del par-
lamento abbia mai un tale interesse
proprio od altrui a far valere, che egli
eserciti sul Governo un influsso di qua-
lunque sorta d'interesse, e reciprocamen-
te il Governo lo eserciti su lui stesso.
Naturalmente, tra gli indicati ob-
getti possibili, la legge dee restringersi a
impedir specialmente i più gravi,
e quelli la cui esistenza non sia
difficile ad accertare.

Due specie di mezzi ci sono ad
ottenere questo scopo.

La prima è di quei mezzi, che li-
mitano semplicemente l'azione
del membro del Parlamento negli
affari, in cui egli, o l'impresa
di cui egli rappresenta od amministrava

siens. interpretati. E sono tali: il
Divieto di far parte delle commissioni
cui sia commesso l'esame degli
affari medesimi; il Divieto di votare
in essi affari; la nullità della vota-
zione; o lo stabilimento di multe o
di altre sanzioni penali a chi vio-
lape siffatti Divieti.

La seconda specie di incom-
patibilità si trova all' incomparabilità stessa
della qualità di membro del Parla-
mento con certi interessi personali
sociali. E ad essa appartengono:
l' ineleggibilità in certi casi, e nel
confitto di certi interessi; la deca-
denza dalla detta qualità al soprag-
giungere di casi stessi; l' ineleggibilità
successivamente congiunta alla
decadenza, ovvero la recupera della

elezione del Deputato; la collocazione
del medesimo nel numero dei depu-
tati impiegati, giusta l'art. 100
della legge elettorale; ed altre
simili restrizioni.

Riguardo ai tre mezzi della s.
specie; se i primi due sono per
se attuabili, non è così del terzo,
consistente nella nullità della
votazione, ed in sanzioni penali;
Infatti, la nullità della votazione
causerebbe in pratica inconvenien-
ti enormi e manifesti, che basterebbero
a indicare. Quanto poi alle nul-
tè, ed altre cose, sarebbe mestiere
di un giudizio e di giudizi per
comunicarle. Ora l'esercizio
del poter giudiziario per parte
della camera, siccome è costato

alla Divisione de' poteri sancita dallo
Statuto, e si è alieno da' nostri
principj ed abitudini parlamentari,
Oltre che, la stessa Divisione delle
cambie in parti politiche argomen-
ta tali pericoli nell'impaziale
applicazione delle mutte e delle
pene, da allontanare affatto, nello
interesse stesso della dignità
parlamentare e del reggime
costituzionale, ogni idea favore-
vole a siffatto sistema.

Venendo ora all'altro ordine di
mezzi, quelli cioè che colpiscono
la qualità stessa di membri del
Parlamento; avverto primiera-
mente, che la Camera elettiva
avvertendosi ogni quinquennio
e la qualità di Senatore ependo.

^{al contrario}
vitalizia, la ineleggibilità, né fovera
Detti capi, graverebbe quasi soltanto
i candidati alla camera elettiva.

Seppure, non si volge per la
massima, che i fatti producenti
la ineleggibilità per i deputati,
produce però, all'ora sopraggiun-
gere, la caducità dall'ufficio per
i senatori del Regno.

Ma chi non vede, quanto sia
senza paragone più grave del
l'essere ineleggibile, il decadere

dall'ufficio, onde il Senatore è
rivestito per tutta la vita? Che se,

ad evitar questo sconcio, si volge
applicar solo la legge alla camera
elettiva, si cadrebbe nell'assurdo
di sanire un sistema contraddittorio,
di tener per abusivo e vizioso nella

Robt

nella camera ciò che si crede regolare
nel Senato; onde scemando di
credito in questo atto confesso, e di
autontà morale nella legge medesima.

Le accennate difficoltà si fidono
propriamente nel diverso effetto
delle stesse disposizioni, secondo
che si vogliono applicare alla camera,
ed al Senato. Ma ce n' hanno
altre, e gravissime, le quali deri-
vano dalle diverse disposizioni
dello Statuto, rispetto a questi due
corpi politici. —

In effetto, quanto alla camera di
Deputati, lo Statuto rimette alla
legge, il modo di comportarla. La
legge elettorale poi assoggetta, ^{nel} ~~del~~
l'art. 119, il deputato alla condotta
dell'ufficio, permettendogli la

elezione, per la nomina ad un
impiego Reale retribuito, o per
avanzamento con aumento di
Stipendio. Ma siccome l'art. 97.
della legge stessa dichiara inellegi-
gibili tutti i funzionari retribuiti
dallo Stato, salvo le eccezioni irri-
specificate, e si combinando
insieme le due disposizioni,
seguita, che il Deputato nominato
ad impiego non compreso nelle
eccezioni anzidette, perde la qualità
di Deputato in forza dell'art. 103,
e rimane inellegibile per effetto
dell'art. 97.

Ora lasciata da parte la questione,
se sia equo e conveniente il pro-
nunciare l'apoluta incompatibilità
dell'ufficio di Deputato, con un

interesse qualsiasi che il Deputato
abbia in private intraprese; la
maggior difficoltà sorge dal non
potersi, a termini dello Statuto,
né la ineleggibilità, né la caducità
applicare alla qualità di Senatore.

Per i Senatori, la legge elettorale è
nello Statuto medesimo; e lo Sta-
tuto nominandoli a vita, non
aspetta veruna eccezione alla du-
rata del loro ufficio. Dunque, secon-
do lo Statuto, il rimedio della cadu-
cità non è di possibile applicazione
al Senato. Si capi il simile della
ineleggibilità, che volse stabilirsi
anche per i Senatori interessati in
private o pubbliche imprese da
determinare. Imperocché, l'art.
23. dello Statuto, doverando le

categorie, ove la corona può spaziar
senza limiti per scegliersi i senatori,
l'aggiugnervi ulteriori restrizioni
non passerebbe, senza manifesta usur-
pazione sui diritti costituzionali
della corona indefiniva.

Ove poi, per rispetto dovuto alla
legge fondamentale, l'incompati-
bilità di cui si parla, volesse unica-
mente sancirsi per i Deputati;
ne seguirebbe evidentemente lo
scorcio, che chi, per motivo di
legal sospizione, non può esser
Deputato, potrebbe liberamente
entrare nel Senato, ed entrato rima-
nervi. Ma l'istoria morale del
Senato, e lo stesso reggime parla-
mentare ne avrebbero tal detri-
mento, che repugnerebbe affatto
al nostro governo il governo.

Solte

ai nostri principi, il permetterlo.
Chianti pertanto d'impossibile
effettuazione fatta megi, rimane
quello di condonare il Deputato, il
cui interesse personale sia in col-
lisione col pubblico, come un
impiegato retribuito dallo Stato,
soggetto a nuova elezione [circa
al mezzo consistente nel limitare
eziandio il numero di eletti -
Deputati nella camera; stesche
sarebbe difficile il trovare una
norma conveniente per fissare
quest' altra limitazione, manche-
rebbe pure, in questo capo, ^{una delle precepte} la ragione della
legge, per la quale si circoscrive il
numero di Deputati Impiegato
nella camera, ed anche, più special-
mente, di certe categorie di indefini

Si volle infatti sviare dalla legge,
che un numero soverchio d'impiegati
eleggibili nella camera,
e tolto per conseguenza alle loro
occupazioni d'ufficio, potesse recar
danno al pubblico servizio: e a
questo s'intese particolarmente
sulla limitazione di essi al quinto
del total numero de' Deputati,
e all'ottava parte del quinto stesso.
Dove si tratta di Presidenti o consiglieri
d'appello, o di cassazione,
ovvero di professori delle Università,
e d'altri tali Istituti. ^{ora} Postero mo-
tivo non vi sarebbe per una nuova
limitazione di numero de' Deputati
non impiegati, in cui si può consistere
d'interessi: quindi non potrebbe
dessa attribuirsi che a quella legal.

respirazione, la quale, per le sovraesposte
ragioni, è assolutamente da escludersi.
Basti pertanto, che cotesti Deputati
siano sottoposti dalla legge che si
propone, al nuovo giudizio di loro
elettori; e quando la pubblica mor-
talità ^{contro di essi,} reclamerebbe, noi non dubitiamo
che il grido ne sarà sentito
dal paese elettorale, nel quale noi
riponiamo intera la nostra fiducia.
Dalle fatte considerazioni risulta,
che i soli mezzi ammissibili per
loro natura, consistono nel limi-
tare le facoltà di far parte delle
commissioni Parlamentari, e di
votare, nelle Due Camere, in certi
determinati affari; e nel pareg-
giamento in certi casi, e per certi
determinati effetti, del Deputato

in conflitto d'interessi, al Deputato
impiegato e retribuito dallo Stato,
al fine di sotterarlo alla rielezione.
Fissati per tal modo i mezzi possi-
bili e convenienti d'azione, rimane
a vedere, a quali capi possano applicar-
si. Perciò è mestieri stabilir
primamente, qual sia lo scopo,
che questa legge si propone di
conseguire.

Ora, per quanto sia giusto d'esclau-
dere, che alcuno de' membri del
Parlamento possa mai avere un
interesse qualsivoglia, il quale
sia, e possa trovarsi in, urto coi
doveri parlamentari, è evidente,
che una tale esclusione in modo
assoluto, non si potrà mai con-
seguire per legislative disposizioni.

Republ

Qualunque sia pertanto lo scopo che
si propone a questa legge; o mini-
mo, o ad evitar danni allo Stato, o a
tutelare l'indipendenza reciproca
de' membri del Parlamento e del
Governo; o ad farne principi di
alta moralità pubblica, una legge
non sarà possibile, né utile, né ap-
plicabile, che alle seguenti condizioni;
cioè 1.^o che i fatti cui si voglia
applicare, si possano facilmente e
col mezzi ordinari accertare. 2.^o che
si tratti di un interesse speciale
e pecuniario, non generale, e com-
une ad intere classi di cittadini, od
anche indiretto; e che da esso nasca
realmente un conflitto tra l'inte-
resse privato e quello dello Stato;
ovvero, che esso sia tale da farne

facilità ed urgente incentivo all'abuso
della qualità parlamentare nello
interesse privato.

La prima condizione è necessaria
a tor di mezzo le inquisizioni, che,
altramente, si dovrebbero fare, e
frequentemente, sulle condizionali
e sugli affari particolari di mem-
bri delle due camere, e ad allonta-
nare quella infinita quantità
di accuse, di sospetti, e di ricerche,
cui s'aprirebbe l'adito, e che riu-
scirebbero a disdoro del Parlamento
stesso; senza che, dall'altra parte, si
potesse raggiungere l'interesse.

Non meno necessaria è la seconda
condizione. Se infatti si volesse
escludere dal Parlamento anche gli
interessi comuni a intere classi

D. cittadini; se, ad esempio, si volesse
a tutti i portatori d'azioni indus-
triali vietare ogni partecipazione a
quelle leggi che le riguardano; oltre
che il fatto stesso sarebbe di verifica-
zione impossibile, e molto difficile;
ognun vede, che, a tale stregua, biso-
gnerebbe colpire tutti i membri
del Parlamento; poiché tutti hanno
interessi, per i quali, provvedendo-
vsi con legge, può esser conflitto
col bene generale. Tutti sono più
o meno contribuenti; molti sono
avvocati, medici, ingegneri, negozian-
ti, impiegati; e bisognerebbe tutte
colpire, quante volte si trattasse
di leggi riguardanti le classi citate
essi appartenenti.

È pertanto mestieri, che in fin
specialità d'interessi: che questo

interesse sia pecuniario, per evitare
indagini, controversie, difficoltà,
Danni di ogni maniera: che ci sia
infine, molta facilità all'abuso
della qualità Parlamentare
Vero è, che, richiedendosi il concorso
di tali condizioni, sfuggirebbero
alle disposizioni della legge que-
casi, se commettendosi all'ombra
del mistero e del segreto, sono
più facili ad avverarsi impunemente.
— Ma ciò è pur troppo
inevitabile, per la natura stessa
del soggetto in esame. E di vero,
che come mai si potrà per legge
colpire quel membro del Parla-
mento, che pronunza, come com-
missario di un ufficio, o colle parole
o col voto, una concezione ~~di~~

3

Januzzi

qualche
~~Disposta~~ impresa, in cui palesemente
non figurino, e per la quale si abbia pro-
mozione ^{segreta di buoi}, o come apomista, o come am-
ministratore, costruttore, ed attinenti?
La legge che si proponesse colpire questi
casi, farebbe cosa vana, e imporre dan-
no; pericchè volerebbe sulla
moralità di membri del Parlamento
dei dubbj, che mai non farebbero né
interamente provati, né intera-
mente soppressi; e la di lei esecu-
zione tenderebbe inoltre necessaria
una vera inchiesta per ogni caso;
il che basta accennarlo, per sentire
tutta la sconvenienza.

È dunque forza, per la natura
stessa delle cose, che la proposta leg-
ge si restringa a prevenire alcuni
danni, e alcuni casi di reciproca
dipendenza tra i deputati ed il

Governo; e dia sostanzialmente poche
Disposizioni, che soddisfacendo, alle
Sovradette condizioni, rendono omaggio
a quegli eminenti principj
di moralità, la cui sola sanzione
per parte del Parlamento, ne
follera l'autorità e la forza.
Per tutto il rimanente, è d'uopo
confidare nella moralità degli in-
dividui, nell'azione dell'opinione
pubblica, nel sentimento del rispetto
di ciascun membro del Parlamento
per la propria alta funzione, e
nella rimarchevole influenza,
che la legge stessa, anche compresa
negli espressi limiti, non lascerà di
esercitare.

Si aggiunga a questo la facoltà
che ha il Parlamento d'ordinare
invieste, o quiv'altro fatto

gravi le consigliano, e fino dall'opinione pubblica altamente reclamata. Questa facoltà opportunamente adoperata può esser senza inconvenienti; e sola può ispirare quei fatti, che, sebbene non contrarii ad una legge espressa, sieno però non meno in ispregio di quei morali principj, che non abbisognano di positiva sanzione per essere obbligatori, nè per dare ad un corpo politico il diritto di farli, nel proprio interesse, rispettare.

Primamente, dopo questo, si render ragione del modo, col quale si crede bene di compitare la presente proposta di legge.

Due forme si presentavano. — quella cioè, di esprimere, in termini

generali, le sovra dette condizioni,
senza il concorso delle quali, la
disposizione della legge non potrebbe
vero aver effetto. E quella di spe-
cificare, al possibile, i capi, che la
legge intende precipamente di
colpire.

Nella prima delle due forme è
appunto recatta la legge Inglese,
la quale si fonda sopra basi molto
simili e quelle fin qui esposte,
e che venne specialmente invo-
cato da ~~certi~~ stepi che propo-
sero la risoluzione della camera,
ond' ebbe origine la legge che
proponiamo.

La formula della legge Inglese
è cotesta; che cioè le sue dispo-
sizioni si applicano generalmente

[S. A.]

ai capi, in cui si sia intersepe peru-
rio, personale, Diretto ed immediato.
Essa importa quindi, che per ogni caso, si debba indagare, se vi sia intersepe, personale, peru-
riano, Diretto, ed immediato.

Ma attrechè si può dar luogo a molte gravi inconvenienti; attrechè si lascierà capi nell'incerto, e si metterà in balia delle maggiori passioni politiche & giudiziis per ciascuno capo; l'opinione pubblica può denunciar come ree certe arti fatte, e queste non essendo più facilmente accertabili, il trasgref-
sore usire impunito dal giudizio, a fronte dell'opinione che lo condanna, e con danno non lieve dell'Autontà Parlamentare.

Preferibile pertanto l'altro sistema,
e secondo il quale si vogliono
preventivamente determinati
i fatti, che la legge intende di colpire,
purché in tutti esista un interesse
pecuniario.

Quanto all'altra limitazione
della legge Inglese agli interessi
personali, diretti e immediati,
parrebbe potersi togliere fra noi,
coll'estendere le disposizioni di
cui trattasi anche à capi, in quali
l'interesse sia sociale, e sia rappre-
sentato da un membro del parla-
mento, il quale abbia debito ed
interesse di promuoverlo. Questo
maggiore rigore della nostra, dirime-
nto alla legge Inglese, sembra
bastevolmente giustificato, e dal

inaggior ingeneramento delle nostre
leggi in quanto riguarda la confes-
sione, l'ordinamento, le con-
dizioni stesse di esistenza della
Società; e dall'essere molte di que-
ste Società in Italia, a differenza di
quanto avviene negli Inghilterra,
sovernite in maniere diverse,
dall'erario dello Stato. Per le quali
Società, è conveniente, che le
disposizioni della legge siano ab-
quanto più severe, e presentino
garantigie maggiori.

Pertanto, si ricorda che nome Sarquini
espone, fu compilato il 10. Di
proposta articoli, il quale si gua-
Da il capo di un membro del
Parlamento, che fu promotore
D'una concezione, società, ed

impresa, o concessionario, o Direttore
amministrativo, costruttore, o
per qualsiasi titolo rettitore
di una Società od impresa, la
cui esistenza legale dipende
dall'approvazione a darfi, o data
con legge, o con Decreti governa-
tivi, sebbene la Società od impre-
sa non sia, neppure eventualmente
suoventi dallo Stato.

che si trova in altri capi dovrà
essere escluso dalle commissioni
e dalle votazioni relative alla
Società od impresa di cui si
tratta.

L'art. 2° contempla il caso di
membri del Parlamento, che
si trovino nelle condizioni
espresse nell'art. precedente.

e che inoltre si tratti di società, ed im-
presa sovvernite, anche solo even-
tualmente, dallo Stato. In questi
casi, oltre il divieto di prender
parte alle commissioni e votazioni
riguardanti esse società di im-
prese, i Deputati saranno par-
ziati agli impieghi retribuiti dallo
Stato per l'effetto delle disposizioni
Or. cui nel citato art. 103 della legge
settoriale politica, e però soggetti
a rielezione.

Fate

Lo stesso provvedimento si ap-
plica, con l'art. 3. del progetto, a
chiunque essendo membro del
Parlamento, sia personalmente
vincolato al Governo per diritti
e obbligazioni contrattuali.

Progetto di Legge.

Art. 1^o

I Membri del Parlamento, che
fottero promotori di una concezione,
società, od impresa, concezionari,
Direttori o partecipanti all'am-
ministrazione, o costitutori, o per
qualsivoglio titolo, stipendiati
da una Società, od impresa, la
cui esistenza legale di penda in
approvazione di leggi, o data con
legge, o con Decreto del Governo,
quando anche si tratti di società
od impresa non governata, neppure
eventualmente, dallo Stato,
non potranno far parte delle
Commissioni, né partecipare alle
votazioni che abbiano per soggetto

le concezioni, le società, ed imprese,
ed un affare qualsivoglia, in cui
epi siano, in uno dei ditti modi,
interpetati.

Art. 92

Ni capi contemplati nello
art. 91, ed ove si tratti di società,
ed imprese sovvenute in qual-
sivoglia modo, ed anche solo
eventualmente dallo Stato,
oltre al divieto contenuto nello
Stesso articolo, i membri della
Camera Elettiva, che si trovino
in alcuno dei ditti capi, saranno
paraggiati agli Impiegati retribu-
tati dello Stato, per l'effetto
delle Disposizioni contenute
nell'art. 103 della Legge
settimale politica, quando anche

munici perov agli stipendi; ed emol-
 limenti che percepiessero dalla dote
 Società od imprese

Art. 3°

Le Disposizioni del precedente
 art. 2° saranno parimenti ap-
 plicate ai Deputati, i quali fos-
 sero personalmente vincolati col
 stato, per concezioni, o per con-
 tratti di opere o somministrazioni

Art. 4°

Le Disposizioni degli art. 2. e 3.
 riguardanti la estensione della
 art. 103. della legge elettorale
 politica, non saranno applica-
 bili a coloro che fino già membri
 della Camera dei Deputati alla
 epoca della pubblicazione della
 presente legge

N° 352.

Progetto di legge presentato dal Ministro
dell'Interno (Lanza)

Incompatibilità Parlamentare

Turnata del 31. Mayo 1869.

Le spara al Cavaliere Lanza
M. S. M. M. M. M.

Bari il 14. Marzo 1869. L. M. M. M. M.
in ordine al suo progetto di
proposta concernente a tutte le
spese.

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 31 marzo 1865.

Incompatibilità parlamentari.

SIGNORI! — Nella tornata del 17 luglio 1864 fu approvata dalla Camera una risoluzione, con la quale s'invitava il ministero a presentare una proposta di legge che provveda ai casi in cui può essere conflitto tra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni dell'ufficio del deputato.

Questa deliberazione che tanto onora la Camera per l'onore da lei reso ad un alto principio di pubblica moralità, fu preceduta da solenni dibattimenti, ove gli oratori, unanimi nell'intenzione, discordavano tuttavia fra loro circa i mezzi da usare per attuarla. Sorgono infatti dalla natura stessa del soggetto due opposti pericoli: quello cioè di disposizioni eccessive e feconde d'inconvenienti, se si voglia far cosa veramente valevole a sopprimere ogni collisione tra i detti interessi; e il pericolo di provvedimenti inefficaci, se si voglia essere moderati.

Naturalmente, secondo che si mira a conseguire specialmente l'uno o l'altro dei due fini, sono diversi i mezzi di attuazione che si presentano; e la difficoltà d'intendersi cresce appunto in ragione delle opposte tendenze. La formula sancita dalla Camera lascia, nella sua generalità, affatto impregiudicata questa questione, a risolvere la quale io reputo necessario l'analizzare, innanzi tutto, ciò che ne forma il soggetto.

il danno dell'opposto sistema.

contrario

siffatta

V. in stampa
G. Lubatti
in stampa (reale)

Quali sono, in effetto, gl'interessi che possono dar luogo nel Parlamento ad abusi cui importa di antivenire al possibile? Si possono raccogliere nel seguente novero:

1° Interesse del membro del Parlamento che in una impresa da autorizzarsi per legge sia portatore di azioni, od al quale azioni siano state promesse;

2° Interesse di chi faccia parte del Parlamento, ed insieme o come impiegato, o come stipendiato, o come costruttore, od altrimenti abbia un utile personale nella impresa medesima;

3° Interesse di una società, sovvenuta o no dallo Stato, che sia rappresentata o promosso per ufficio nella società stessa da chi sia ad un tempo membro del Parlamento;

4° Interesse personale di un membro del Parlamento costituito da diritti, od obbligazioni contrattuali, unilaterali o bilaterali verso lo Stato;

5° Interesse qualsivoglia di un membro del Parlamento, dal quale possa nascere il fondato sospetto che egli voti in una certa quistione a danno dello Stato per l'utile proprio, o pel quale le reciproche relazioni tra il Governo ed il membro del Parlamento non sieno indipendenti neppure in tutti gli altri affari.

Ora, rispetto al 1° e al 2° interesse, la legge può impedire che il membro del Parlamento abusi della sua qualità per procacciarsi in un affare, in cui sia o possa essere interessato, de' lucri, o vantaggi a pregiudizio dello Stato.

Riguardo al 3° si può ovviare che il membro del Parlamento abusi parimente dell'ufficio, per procacciare ad una società, di cui faccia in tutto od in parte gli affari, de' lucri o vantaggi, nuocendo agli interessi dello Stato.

Infine, rispetto al 4° ed al 5° si può impedire che un membro del Parlamento abbia mai un tale interesse proprio od altrui a far valere, che egli eserciti sul Governo un'influsso dipendente da tale interesse, e reciprocamente il Governo lo eserciti su lui stesso.

Naturalmente tra gl'indicati abusi possibili la legge dee restringersi a impedir specialmente i più gravi, e quelli la cui esistenza non sia difficile ad accertare.

Due specie di mezzi ci sono ad ottener questo scopo.

La prima è di que' mezzi che limitano semplicemente l'azione del membro del Parlamento negli affari in cui egli, o l'impresa ch'egli rappresenta od ammini-

della

l,

l,

d'onde

ch'

X

l,

l,

l, l,

l,

l'ata
che

l, l'prese

l'if
l'p'in l'on'egli

l,
l'h'e

l, l,
l'ata

stra, sieno interessati. E sono tali: il divieto di far parte delle Commissioni cui sia commesso l'esame degli affari medesimi; il divieto di votare in essi affari; la nullità della votazione; lo stabilimento di multe o di altre sanzioni penali a chi violasse siffatti divieti.

La seconda specie di mezzi tocca all'*incompatibilità* stessa della qualità di membro del Parlamento con certi interessi personali. E ad essa appartengono: l'*ineleggibilità* in certi casi; e nel conflitto di certi interessi; la *decadenza* dalla detta qualità al sopraggiungere de' casi stessi; l'*ineleggibilità* successivamente congiunta alla decadenza, ovvero la necessità della rielezione del deputato; la collocazione del medesimo nel novero dei deputati impiegati, giusta l'articolo 100 della legge elettorale; od altre simili restrizioni.

Riguardo ai tre mezzi della 1^a specie se i primi due sono per sè attuabili, non è così del terzo consistente nella nullità della votazione, od in sanzioni penali.

In fatti, la nullità della votazione causerebbe in pratica inconvenienti enormi e manifesti che basta l'indicare. Quando poi alle multe, od altre pene, sarebbe mestieri di un giudizio e di giudici per comminarle. Ora l'esercizio del potere giudiziario per parte della Camera, siccome è contrario alla divisione de' poteri sancita dallo Statuto, così è alieno da' nostri principii ed abitudini parlamentari.

Oltrechè la stessa divisione delle Camere in parti politiche ~~aggravata~~ tali pericoli nell'imparziale applicazione delle multe e delle pene, da allontanare affatto, nell'interesse stesso della dignità parlamentare e del regime costituzionale, ogni idea favorevole a siffatto sistema.

Venendo ora all'altro ordine di mezzi, quelli cioè che colpiscono la qualità stessa di membri del Parlamento, avverto primieramente che la Camera elettiva ~~essendosi~~ ogni quinquennio, e la qualità di senatore essendo al contrario vitalizia, la ineleggibilità ne' sovraddetti casi graverebbe quasi soltanto i candidati alla Camera elettiva.

Seppure non si volesse porre la massima che i fatti producenti la ineleggibilità pei deputati producessero, al loro sopraggiungere, la caducità dall'ufficio per i senatori del regno.)

Ma chi non vede quanto sia senza paragone più grave dell'essere ineleggibile, il decadere dall'ufficio;

li
li

li
li

li
li

X

li

li

Quant'è della

li
Famiglia

riservandosi

per l'opposto

li
sui

Sopravvenire,
S

onde il senatore è rivestito per tutta la vita? Che se ad evitar questo sconcio si volesse applicar solo la legge alla Camera elettiva, si cadrebbe nell'assurdo di sancire un sistema contraddittorio; di tener per abusivo e vizioso nella Camera ciò che si crede regolare nel Senato; onde scemamento di credito in questo alto Consesso, e di autorità morale nella legge medesima.

Le accennate difficoltà risiedono propriamente nel diverso effetto delle stesse disposizioni, secondochè si vogliono applicare alla Camera od al Senato. Ma ve n'hanno altre, e gravissime, le quali derivano dalle diverse disposizioni dello Statuto rispetto a questi due corpi politici.

In effetto, quanto alla Camera de' deputati, lo Statuto rimette alla legge il modo di comporla. La legge elettorale poi assoggetta coll' articolo 103 il deputato alla caducità dell'ufficio, ~~permettendogli~~ la rielezione, ~~per la nomina ad~~ ~~impiego regio retribuito,~~ o per ~~avanzamento~~ con aumento di stipendio. Ma siccome l'articolo 97 della legge stessa dichiara ineleggibili tutti i funzionari retribuiti dallo Stato, salvo le eccezioni ivi specificate, così combinando insieme le due disposizioni, ne seguita che il deputato nominato ad impiego non compreso nelle eccezioni anzidette, perde la qualità di deputato in forza dell'articolo 103, e rimane ineleggibile per effetto dell'articolo 97.

Ora lasciata da parte la questione, se sia equo e conveniente il pronunciare l'assoluta incompatibilità dell'ufficio di deputato, con un interesse qualsivoglia che il deputato abbia in private intraprese, la maggior difficoltà sorge dal non potersi, a termini dello Statuto, nè la ineleggibilità, nè la caducità applicare alla qualità di senatore. Pei senatori la legge elettorale è nello Statuto medesimo; e lo Statuto nominandoli a vita non assegna veruna eccezione alla durata del loro ufficio. Dunque, secondo lo Statuto, il rimedio della caducità non è di possibile applicazione al Senato. Dicasi il simile della ineleggibilità che volesse ~~stiparsi~~ anche pei senatori interessati in private o pubbliche imprese da determinare. Imperocchè, l'articolo 33 dello Statuto, novèrando le categorie, ove la Corona può spaziar senza limiti per ~~scelti~~ ~~servi~~ i senatori, l'aggiungervi ulteriori restrizioni non passerebbe senza manifesta usurpazione sui diritti costituzionali della Corona medesima.

Qualora ne segua, o la nomina / la promozione

permettendogli però / salvo sempre salvo obbligo

elegerne

stiparsi

Ove poi, pel rispetto dovuto alla legge fondamentale, l'incompatibilità di cui si parla, volesse unicamente sancirsi per i deputati, ne seguirebbe evidentemente lo sconcio, che chi, per motivo di *legal sospicione*, non può essere deputato, potrebbe liberamente entrare nel Senato, ed entrato rimanerci. Ma l'autorità morale del Senato, e lo stesso regime parlamentare ne avrebbero tal detrimento, che repugnerebbe affatto ai nostri principii il permetterlo.

resta

Chiariti pertanto d'impossibile effettuazione siffatti mezzi, ~~si è~~ quello di considerare il deputato, il cui interesse personale sia in collisione col pubblico, ~~come un impiegato retribuito dallo Stato soggetto a novella elezione.~~

l'11
l'12

Circa al mezzo consistente nel limitare eziandio il numero di cotesti deputati nella Camera, oltrechè sarebbe difficile il trovare una norma conveniente per fissare quest'altra limitazione, mancherebbe pure, in questo caso, una delle precipue ragioni della legge, per le quali si ~~circoscrive~~ il numero di deputati impiegati nella Camera, ed anche più specialmente di certe categorie de' medesimi.

ha circoscritto

l'1
per cui la legge
l'12 l'13 l'14

Si volle infatti ovviare dalla legge che un numero soverchio d'impiegati eleggibili nella Camera, e tolti per conseguenza alle loro occupazioni d'ufficio, potesse recar danno al pubblico servizio: e a questo s'intese particolarmente colla limitazione di essi al quinto del total numero dei deputati, e all'ottava parte del quinto stesso, dove si tratti di presidenti o consiglieri d'appello o di cassazione; ovvero di professori delle università, ed altri tali istituti. Ora lo stesso motivo non sarebbe per una nuova limitazione di numero nei deputati non impiegati, in cui ci sia conflitto d'interessi: quindi non potrebbe dessa attribuirsi che a quella *legal sospicione*, la quale, per le sopra esposte ragioni, è assolutamente da escludere. Basti pertanto che cotesti deputati siano assoggettati dalla legge che si propone al nuovo giudizio de' loro elettori: e quando la pubblica moralità ~~vediamo~~ contro di essi, noi non dubitiamo che il grido ne sarà sentito dal paese elettorale, nel quale noi riponiamo intera la nostra fiducia. Dalle fatte considerazioni risulta che i soli mezzi ammissibili per loro natura consistono nel limitare la facoltà di far parte delle Commissioni parlamentari, e di votare, nelle due Camere, in certi determinati affari, e nel pareggiamento in certi casi, e per certi determinati

ci

l'1

l'12
l'13

si levi

□

l'14
l'15
l'16

effetti, del deputato in conflitto d'interessi, al deputato impiegato e retribuito dallo Stato, al fine di soggettarlo alla rielezione. Fissati per tal modo i mezzi possibili e convenienti di azione, rimane a vedere a quali casi possano applicarsi. Perciò è mestieri stabilir primamente qual sia lo scopo che questa legge si propone di conseguire.

Ora, per quanto sia giusto di escludere, che alcuno dei membri del Parlamento possa mai avere un interesse qualsivoglia, il quale sia, o possa trovarsi in urto coi doveri parlamentari, è evidente che una tale esclusione in modo assoluto non si potrà mai conseguire per legislative disposizioni.

Qualunque pertanto sia lo scopo che si propone questa legge, miri esso o ad evitar danni allo Stato, o a tutelare l'indipendenza reciproca dei membri del Parlamento e del Governo, o a sancire principii di alta moralità pubblica, una legge non sarà possibile nè utile, nè applicabile che alle seguenti condizioni, cioè: 1° che i fatti cui si voglia applicare, si possano facilmente e coi mezzi ordinari accettare; 2° che si tratti di un interesse speciale e pecuniario, non generale e comune ad intere classi di cittadini, od anche indiretto; e che da esso nasca realmente un conflitto tra l'interesse privato e quello dello Stato; ovvero che esso sia tale da porgere facilità ed urgente incentivo all'abuso della qualità parlamentare nell'interesse privato.

La prima condizione è necessaria a ~~tepre~~ di mezzo le inquisizioni che altrimenti si dovrebbero fare le frequentemente sulle condizioni e sugli affari particolari dei membri delle due Camere, e ad allontanare quell'infinita quantità di accuse, di sospetti e di ricerche cui s'aprirebbe l'adito, e che riuscirebbero a disdoro del Parlamento stesso senza che d'altra parte si potesse raggiungere l'intento. Non meno necessaria è la seconda condizione. Se infatti si volessero escludere dal Parlamento anche gl'interessi comuni a intiere classi di cittadini; se, ad esempio, si volesse a tutti i portatori d'azioni industriali vietare ogni partecipazione a quelle leggi che le riguardassero, oltrechè il fatto stesso sarebbe di verificaione impossibile, o molto difficile, ognun vede che a tale stregua bisognerebbe colpire tutti i membri del Parlamento, poichè tutti hanno interessi pei quali, provvedendosi con legge, può esserci conflitto col bene generale. Tutti sono più

o meno contribuenti molti sono avvocati, medici, ingegneri, negozianti, impiegati e bisognerebbe tutti colpirli quante volte si trattasse di leggi riguardantile classi cui essi appartengono.

È pertanto mestieri che vi sia specialità d'interessi che questo interesse sia pecuniario per evitare indagini, controversie, difficoltà, danni di ogni maniera che vi sia infine molta facilità all'abuso della qualità parlamentare.

Vero è che richiedendosi il concorso di tali condizioni, sfuggirebbero alle disposizioni della legge quei casi che, commettendosi all'ombra del mistero e del segreto, sono più facili ad ~~esporre~~ ^{esporre} impunemente. Ma ciò è pur troppo inevitabile per la natura stessa del soggetto in esame. E di vero, come mai si potrà per legge colpire quel membro del Parlamento ~~che~~ ^{che} promuova, come commissario di un ufficio, o colle parole o col voto una concessione di qualche impresa ~~in~~ ⁱⁿ palesemente non figurile per la quale si abbia promessa segreta di lucri, o come azionista, o come amministratore, costruttore, od altrimenti?

La legge che si proponesse colpir questi casi farebbe cosa vana ed insieme dannosa, perciocchè ~~solo~~ ^{solo} ~~terrebbe~~ ^{terrebbe} sulla moralità ~~di~~ ^{di} membri del Parlamento dei dubbi che mai non sarebbero nè interamente provati, nè interamente ~~espressi~~ ^{espressi} e la di lei esecuzione renderebbe inoltre necessaria una vera inchiesta per ogni caso; il che basta accennarlo per sentirne tutta la sconvenienza.

È dunque forza, per la natura stessa delle cose, che la proposta legge si restringa a prevenire *alcuni* danni ~~di~~ ^{di} *alcuni* casi di reciproca dipendenza tra i deputati ed il Governo, e ~~di~~ ^{di} sostanzialmente poche disposizioni ~~che~~ ^{che} soddisfacendo alle sovradette condizioni, rendano omaggio a quegli eminenti principii di moralità, la cui sola sanzione per parte del Parlamento ne ~~soltava~~ ^{soltava} l'autorità e la forza.

Per tutto il rimanente, è d'uopo confidare nella moralità degli individui, nell'azione dell'opinione pubblica, nel sentimento del rispetto di ciascun membro del Parlamento per la propria alta funzione, e nella immanchevole influenza che la legge stessa, anche compresa negli espressi limiti, non lascierà di esercitare.

Si aggiunga a questo la facoltà che ha mai sempre il Parlamento d'ordinare inchieste ogni qualvolta fatti gravi ~~lo~~ ^{lo} consiglino, e sino dall'opinione pubblica al

l;
X

le
li

li
li

(de'
li

per
li, le quali
l'indizio

le

li

li

li

la

la comparsi

li, il quale

l'ou'egli

li, l'provocazione

l'esclusi

li

tamente reclamate. Questa facoltà, opportunamente adoperata, può essere senza inconvenienti, o sola può colpire quei fatti che, sebbene non contrari ad una legge espressa, sieno però commessi in ispregio di quei morali principii che non abbisognano di positiva sanzione per essere obbligatori, e per dare ad un corpo politico il diritto di farli, nel proprio interesse, rispettare.

Rimane, dopo questo, a render ragione del modo col quale si credè bene di compilare la presente proposta di legge.

Due forme si presentavano. Quella, cioè, di esprimere in termini generali le sovradette condizioni senza il concorso delle quali le disposizioni della legge non potrebbero avere effetto. E quella di specificare al possibile i casi che la legge intende precisamente di colpire.

Nella prima delle due forme è appunto redatta la legge inglese, la quale si fonda sovra basi molto simili a quelle fin qui esposte, e che venne specialmente invocata da coloro stessi che proposero la risoluzione della Camera, ond'ebbe origine la legge che proponiamo.

La formula della legge inglese è cotesta: che, cioè, le sue disposizioni si applichino generalmente ai casi in cui ci sia interesse pecuniario personale diretto ed immediato.

Essa importa quindi che per ogni caso si debba indagare, se vi sia interesse personale, pecuniario, diretto od immediato.

Ma oltrechè ciò può dar luogo a molti e gravi inconvenienti; oltrechè si lascia così nell'incerto e si mette in balla delle maggioranze politiche il giudizio per ciascun caso l'opinione pubblica può denunciar come reali certi fatti, e questi non essendo poi facilmente accertabili, il trasgressore uscire impunito dal giudizio a fronte dell'opinione che lo condanna, e con danno non lieve dell'autorità parlamentare.

Preferibile pertanto l'altro sistema secondo il quale si vogliono preventivamente determinati i fatti che la legge intende di colpire purchè in tutti esista un interesse pecuniario.

Quanto all'altra limitazione della legge inglese agli interessi personali, diretti ed immediati, parrebbe potersi togliere fra noi, coll'estendere le disposizioni di cui trattasi, anche ai casi ne' quali l'interesse sia so-

1 tale

1 qua'

1; 1 e

1,

1,

1; quali

1, 1,

1 per tal modo 1,

X 1 questi

1 detrimento

1,

1,

1,

1a

1m

1 immediato

1 in 1;

X

1 Bone 1p

9
ciale, e sia rappresentato da un membro del Parlamento, il quale abbia debito ed interesse di promuoverlo. Questo maggior rigore della nostra, dirimpetto alla legge inglese, sembra bastevolmente giustificato e dal maggior ingerimento delle nostre leggi in quanto riguarda la costituzione, l'ordinamento, le condizioni stesse di esistenza delle società e dall'essere molte di esse società in Italia, a differenza di quanto avviene nell'Inghilterra, sovvenute, in maniere diverse, dall'erario dello Stato. Per le quali società è conveniente che le disposizioni della legge siano alquanto più severe, e presentino guarentigie maggiori.

Pertanto, a seconda delle norme fin qui esposte, fu compilato il 1° de' proposti articoli, il quale riguarda il caso di un membro del Parlamento che sia promotore d'una concessione, società, od impresa, o concessionario, o direttore, amministratore, costruttore, o per qualsiasi titolo retribuito da una impresa, la cui esistenza legale dipenda dall'approvazione a darsi, o data con legge o con decreti governativi, sebbene la società od impresa non sia, neppure eventualmente, sovvenuta dallo Stato.

Chi si trova ne' detti casi dovrà essere escluso dalle Commissioni e dalle votazioni relative alla società od impresa di cui si tratta.

L'articolo 2° contempla il caso di membri del Parlamento che si trovino nelle condizioni espresse nell'articolo precedente, e che inoltre si tratti di società, od imprese sovvenute anche solo eventualmente dallo Stato. In questi casi, oltre il divieto di prender parte alle Commissioni e votazioni riguardanti esse società od imprese, i deputati saranno pareggiati agl'impiegati retribuiti dallo Stato per l'effetto delle disposizioni di cui nel citato articolo 103 della legge elettorale politica, e però soggetti a rielezione.

Lo stesso provvedimento si applica, con l'articolo 3° del progetto, a chiunque, essendo membro del Parlamento, sia personalmente vincolato al Governo per diritti ed obbligazioni contrattuali.

Finalmente l'articolo 4° prescrive che la disposizione dell'articolo 1° non sia applicabile ai membri della Camera attuale.

E ciò per impedire qualunque effetto retroattivo della legge che noi sottomettiamo alle vostre deliberazioni, perchè la miglioriate al possibile; ma che, quantunque necessariamente imperfetta, per l'indole

10

1,

12 1;

1 per

1,

1e

1,

1,

13°

~~14°~~

X Pali' vero le
Disposizioni

l'implicata

le a'

complessa e delicatissima dell'argomento, sarà sempre un atto solenne di culto reso dal Parlamento ai sani principii di moralità politica, e ~~per~~ sempre di utile norma alla nazione ~~e~~ ai suoi rappresentanti.

14

486

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

I membri del Parlamento, che fossero promotori di una concessione ed impresa, concessionari o direttori, o partecipanti all'amministrazione, o costruttori, o per qualsivoglia titolo, stipendiati da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione ~~a darsi~~ ~~data~~ con legge, o ~~in~~ decreto del Governo, ~~quant~~ anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno far parte delle Commissioni, nè partecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società, od imprese, ad un affare qualsivoglia, in cui essi siano in uno dei detti modi ~~interessati~~.

X, o
Data o a Parisi per
10'

1,
retribuiti
1 per
1,

Art. 2.

Nè casi contemplati nell'articolo 1°, ed ove si tratti di società ~~ed~~ imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo, i membri della Camera elettiva, che si trovino in alcuno dei detti casi, saranno pareggiati agli impiegati retribuiti dallo Stato, per l'effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 103 della legge elettorale politica, ~~quant~~ anche rinunciassero agli stipendi, od emolumenti che ~~precepissero~~ dalle dette società od imprese.

Saranno soggetti a rielezione; e
cio' ~~quant~~ anche

1
all' 10'

1 avessero

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo 2° saranno parimenti applicate ai deputati, i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

1 de' precedenti articoli

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1° e 2° riguardanti le estensioni dell'articolo 103 della legge elettorale politica, non saranno applicabili a coloro che siano già membri della Camera dei deputati all'epoca della pubblicazione della presente legge.

1
1

17 172
L'Orquidea banyana
fueron sacados
Mantua

S

Orquidea banyana

Dientes

d

El primer diente que se sacó
fue el que se muestra en el
dibujo. Este diente es
de un tipo muy raro y
se encuentra en muy pocas
ocasiones. Su longitud es
de unos 10 centímetros y
su anchura de unos 5.
Este diente es muy valioso
por su rareza y por su
belleza. Se encuentra en
los dientes de los
dinosaurios.

X

+

Este diente es de un tipo muy raro y se encuentra en muy pocas ocasiones.

100

Orquidea banyana



Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento l'unita sabbana di legge, col quale si provvede ai casi in cui può essere conflitto tra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni dell'ufficio di Diputato, e di sottoporre la discussione.

Dato a Torino Addì 29 marzo 1865.

Vittorio Emanuele

G. Lanza